

*Art. 48 Recinzioni.*

1. Nelle zone A e negli immobili e aree vincolate ai sensi del D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490 le recinzioni devono essere realizzate in mattoni intonacati o in ferro con zoccolatura. L'altezza delle recinzioni non potrà superare i ml. 2,20; l'altezza dei pilastri dei cancelli non potrà superare i ml. 3,20.

2. Le recinzioni degli spazi scoperti nelle zone B, C1, C2, D2, D3 ed E4 devono essere realizzate utilizzando i seguenti materiali:


- a) essenze arbustive potate a siepe;
- b) rete metallica, accompagnata da essenze arbustive potate a siepe;
- c) in muratura in cotto a facciavista ovvero intonacato con colori naturali nelle gradazioni dal bianco all'ocra al rosso mattone;
- d) zoccolo in muratura o calcestruzzo con soprastante ringhiera in ferro verniciato a disegno semplice.

3. L'altezza delle recinzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non deve essere superiore a ml. 1,80, mentre per le recinzioni di cui alle lettere c) e d) non deve essere superiore a ml 1,50, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano campagna per i confini interni; é fatto divieto di utilizzare in tali recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.

4. Nelle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati (zone D1), anche in adiacenza a zone residenziali o agricole, le recinzioni possono essere di altezza massima di ml. 2,20. Sul fronte stradale, devono avere un'altezza massima di ml. 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).

5. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.

6. In tutte le zone territoriali omogenee, ad eccezione delle zone A, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla carreggiata, con un minimo di ml. 3,00, secondo lo schema seguente:



7. Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, nei limiti di cui al precedente comma, il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà, di imporre l'arretamento della recinzione dalla pubblica via.

8. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.

9. Le recinzioni nelle zone agricole E1, E1A, E1B, E2 ed E3 devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 (Tutela del paesaggio) delle NTA, inoltre dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,80, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe;
- b) è consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati fino ad un'altezza di ml. 2,20 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali;
- c) è consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno;
- d) la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1,00 ml sul terreno non può essere inferiore a ml. 1,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a ml. 1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno;
- e) la distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad ml. 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a ml. 3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a ml.1,00 costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.